

Il gestore dell'impianto di depurazione di azienda privata

A cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci

In una azienda privata un dipendente può essere nominato gestore dell'impianto di depurazione con assunzione a suo carico delle conseguenti responsabilità sanzionatorie?

La risposta al quesito – già a livello logico – deve essere assolutamente negativa. Questo concetto incide – in via preliminare - nel rapporto di responsabilità tra titolare dell'azienda e gestore dell'impianto di depurazione entro il contesto del decreto n. 152/06 parte terza. Si tratta - infatti - in questo caso specifico di uno spostamento di responsabilità che dobbiamo appurare se sia legittimo o meno. Va premesso che – di fatto – esiste da anni ed opera diffusamente la figura del gestore del depuratore privato aziendale, e molto spesso si tratta di ditte specializzate che operano proprio con tale finalità. Ma questa realtà di fatto trova poi riscontro nella norma vigente? Il D.Lgs n. 152/06 parte terza prevede e disciplina tale gestore?

Il gestore dell'impianto di depurazione è una figura relativamente nuova che è emersa nel contesto del pregresso D.Lgs. n. 152/99. Una innovazione incidente anche sulla responsabilità penale del titolare dello scarico.

La ancora precedente legge n. 319/76 non identificava e non riconosceva in modo diretto il depuratore, limitandosi a prevedere l'obbligo del rispetto dei livelli tabellari a carico del titolare dello scarico demandando alla libera scelta del titolare stesso l'adozione dei metodi tecnici per raggiungere tale obiettivo. Non riconoscendo la pregressa normativa il depuratore, non poteva identificare direttamente neanche colui che andava a gestire un impianto "sconosciuto" alla struttura giuridica. La giurisprudenza della Cassazione, naturalmente, si era sempre attestata su principi conseguenti e sostanzialmente disconosceva il gestore perché disconosceva l'impianto sul quale il gestore andava ad operare. Non era riconosciuta dunque alcuna scriminante per il titolare pur esistendo tale figura che era puramente di fatto e non codificata né riconosciuta dalla giurisprudenza.

Con il D.Lgs. n. 152/99 la norma indirettamente inizia a riconoscere l'esistenza del depuratore (pur senza imporlo direttamente all'azienda), e quindi va a dettare regolamentazioni che comunque direttamente o indirettamente incidono su tale impianto. Oggi il vigente decreto 152/06 parte terza ripropone sostanzialmente gli stessi principi dettati in materia dal testo precedente.

Nel contesto del decreto 152/99 la figura del gestore emergeva incidentalmente nell'art. 45 con particolare riferimento alla sua responsabilità in ordine al consorzio (altra figura giuridica normata in via assolutamente innovativa dal citato decreto 152/99, dato che prima tale istituto ufficialmente non esisteva, anche se di fatto era vero il contrario).

Oggi la situazione è rimasta immutata atteso che l'art. 45 del pregresso decreto è stato di fatto sostituito dalla previsione dell'art. 124 del T.U. ambientale vigente. Ma vediamo insieme in quali punti tale articolo (che riguarda i criteri generali per l'autorizzazione allo scarico) cita - e dunque implicitamente riconosce - tale gestore (per azienda privata, da non confondere con il gestore del servizio idrico integrato - pubblico - che è tutt'altra cosa...).

Il comma 2 recita: "L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto".

Va sottolineato che questo è l'unico passaggio sostanziale nel quale il testo in esame cita un gestore di un impianto privato (mentre tutte le altre previsioni sono per il gestore del servizio idrico integrato che - come già accennato - è figura ben diversa e non connessa al mondo delle aziende private). In tutta la restante parte terza del D.Lgs n. 152/06 il gestore privato non viene mai più citato, compreso l'articolo delle definizioni (nel quale si cita, invece, il gestore del servizio idrico integrato).

Né riteniamo che si possa richiamare al riguardo il sesto comma dell'art. 137 (sanzioni penali) il quale prevede che: "le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma"; qui si tratta di "acque reflue urbane" e non c'entra nulla il depuratore aziendale per acque reflue industriali... (ricordiamo che ai sensi dell'art. 74 comma 1, lett. i) sono acque reflue urbane le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato).

Nel contempo i gestori dei depuratori privati esistono ed operano in modo solare da decenni e la giurisprudenza, evidentemente più concreta ed aderente alla realtà della legge, dà per scontato che tali gestori esistono e si pronuncia sulla loro responsabilità o meno nel contesto dei vari episodi processuali. E questo fin dai primi mesi di entrata in vigore del pregresso decreto 152/99: "Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 152/99 risponderà a titolo di dolo o colpa grave il gestore di un impianto di depurazione che non abbia predisposto tutti i presidi tecnici, compresi quelli che prevedono la possibilità di guasti di appositi apparati, onde farvi fronte in modo strutturale fermando in modo automatico la produzione in caso di evento indesiderato. Il guasto tecnico ad un impianto di depurazione non può infatti configurarsi come evento eccezionale o imprevedibile". (Cassazione Penale - Sezione III - sentenza del 23 febbraio 2000, n. 2108).

Ed ancora: "Un impianto di depurazione di acque reflue, indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata, è da considerarsi ricompreso, ai fini della sua assoggettabilità alla normativa in

materia di tutela delle acque dall'inquinamento, nella nozione di “stabilimento” (sostanzialmente equivalente a quella di “insediamento” prevista dalla normativa previgente) dettata dall'art. 2, lett. gg) del D.Lgs. n. 152/99. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità del gestore di un impianto di depurazione delle acque convogliate nella fognatura comunale per l'accertato superamento, negli scarichi provenienti da detto depuratore, dei prescritti limiti di accettabilità di talune sostanze).” (Cassazione Penale - Sezione III - sentenza del 16 dicembre 1999, n. 14245). Era tuttavia logico che “ la delega al gestore dell'impianto di depurazione non può escludere la penale responsabilità dei titolari della struttura produttiva nei casi di omessa adozione di misure tecnologiche adeguate nel tipo e nel modo di produzione e nella scelta del depuratore idoneo.” (Cassazione Penale - Sezione III - Udienza del 3 dicembre 1999, n. 4041).

Come si vede, fin dai primi momenti di vigenza del pregresso decreto 152/99 la Cassazione ha subito riconosciuto quella realtà di fatto che è sempre stata la gestione terza dei depuratori aziendali privati, valorizzando ed estendendo l'accenno di riferimento contenuto nella legge di allora nell'art. 45 ed oggi puntualmente riproposto nell'attuale art. 124 D.Lgs. n. 152/06.

Dunque, riteniamo di poter argomentare che oggi si può continuare su questo filone interpretativo, ritenendo che seppur la norma quando cita il gestore si riferisce formalmente ad un depuratore consorziale, a maggior ragione deve considerarsi legittima e realistica l'esistenza non solo di fatto ma anche giuridica di un analogo gestore su un depuratore di singola azienda privata senso.

Ma proprio questa complessa ed importante costruzione giuridica, con evidente trasferimento di responsabilità anche sanzionatorie, conferma – a nostro avviso – che il gestire non potrà mai essere un dipendente dell'azienda ma deve essere identificato in un soggetto terzo ed estraneo, con specifiche competenze e reale capacità tecnica ed organizzativa.

Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci

Pubblicato il 20 gennaio 2011